

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DI

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. Società Unipersonale della ASL di Brindisi

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile



PARTE SPECIALE H

REATI SOCIETARI

(aggiornato alla legge n. 69 del 27 maggio 2015 e modificato da ultimo dal D. Lgs. 2
marzo 2023, n. 19)

1 REATI SOCIETARI

La seconda tipologia di Reati astrattamente applicabili alla Società è costituita dai reati societari disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito, "**Reati Societari**").

1.1 I reati di cui all'art. 25-ter del Decreto

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati Societari rilevanti per la Società, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo.

1.1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.)

Tali reati prevedono la punibilità di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, che con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta comunicazione, cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c., infatti, è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta;

- la legge n. 262 del 2005 ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali;
- l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità Europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il reato è procedibile d'ufficio.

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono i componenti dell'Organo Amministrativo, i direttori generali, i componenti del Collegio Sindacale o il Revisore Unico ed i liquidatori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili della Società presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in collaborazione con gli amministratori (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della Società.

1.1.2 **Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Il reato si configura quando si ostacola o si impedisce lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o alla società di revisione legale.

Tale fattispecie può rilevare sotto il profilo della completezza della documentazione fornita dagli amministratori all'Organo di Controllo o ai soci o alla società incaricata della revisione legale dei conti oltre che ricomprendere qualsiasi condotta non corretta o non trasparente tenuta dagli amministratori in relazione alle eventuali richieste ricevute dall'Organo di Controllo.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante:

- l'occultamento e/o l'esibizione parziale/incompleta o alterata da parte degli amministratori della Società di documenti sociali (quali, ad esempio, i libri sociali);
- l'adozione da parte degli amministratori della Società di artifici per ostacolare lo svolgimento dei controlli.

1.1.3 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Il reato si configura quando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante:

- la restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

1.1.4 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Il reato si configura quando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti dalla Società o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite dalla Società.

1.1.5 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato si configura quando si procede, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o

della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società al di fuori dai casi previsti dalla Legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

1.1.6 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale della Società;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione che coinvolgano la Società.

1.1.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale reato prevede la punibilità degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fattispecie potrebbe essere realizzata mediante:

- aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

1.1.8 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis)

Il reato punisce l'amministratore che non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale o revisore unico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In tali casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto menzionato, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale o revisore unico entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

1.1.9 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando il liquidatore agisce in pregiudizio dei creditori della società, contravvenendo alle disposizioni di legge.

A titolo esemplificativo, il reato si configura quando prima che i creditori vengano pagati, ovvero vengano accantonate le somme necessarie per soddisfarli, il liquidatore di una società terza debitrice– che riveste anche la carica apicale o di dipendente– ripartisce i beni sociali, pregiudicando i creditori e favorendo la debitrice.

1.1.10 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Il reato si configura quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla Società.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso quando, con atti simulati o con frode, venisse esercitata da parte di chiunque una illecita influenza sul socio unico della Società, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

1.1.11 **Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata mediante:

- la diffusione di notizie false relative alla Società;
- la realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti finanziari della Società con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- il compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie della Società).

1.1.12 **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**

Tale reato prevede la punibilità di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale reato prevede, inoltre, punibilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il reato potrebbe essere commesso dagli amministratori o dai sindaci della Società i quali, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

1.1.13 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art.54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Tale reato prevede la punibilità di chiunque al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi 8 di reclusione, al responsabile sarà applicata altresì la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista dall'art. 32-bis c.p.

Dunque, la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

1.2 Attività Sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione

A seguito dello svolgimento delle attività propedeutiche alla costruzione del Modello effettuata dal Gruppo di Lavoro e, segnatamente, le attività di *risk mapping* e *risk assessment*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, le specifiche Attività Sensibili che possono astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei Reati Societari, nonché le relative funzioni aziendali coinvolte.

Successivamente, sono stati individuati i principi di comportamento ed i principali protocolli di prevenzione che devono essere attuati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari.

1.2.1 Attività Sensibili

Sono elencati di seguito le specifiche Attività Sensibili individuate nell'ambito delle attività svolte dalla Società nonché le principali funzioni coinvolte in tali attività.

- (a) Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio della Società (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
- (b) Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione (Funzioni coinvolte Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
- (c) Collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.) (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie, Affari gen., Legale e Compliance);

- (d) Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e con la società di revisione legale, se nominata (Funzioni coinvolte; Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
- (e) Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc. (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
- (f) Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
- (g) Aggiornamento del piano dei conti (Funzioni coinvolte: Organo Amministrativo (AU), Risorse Finanziarie);
- (h) Piani di sicurezza dei sistemi informativi e di *disaster recovery* (Funzioni coinvolte: *ICT*).

Le Attività Sensibili sopra identificate potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli aggiornamenti delle attività di *risk mapping* e *risk assessment* effettuate di volta in volta dall'OdV a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti legislativi in relazione ai Reati, ecc. Tali modifiche e/o integrazioni delle Attività Sensibili dovranno essere successivamente approvate dall'Organo Amministrativo della Società.

1.2.2 **Principi generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico 231, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili indicate al precedente paragrafo 1.2.1 al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari.

In generale, per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico 231;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun Dipendente della Società;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- la scelta di consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e collaboratori risponde a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari.

1.2.3 Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili

In linea con le *best practice*, la Società individua e nomina uno o più Responsabili Interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel seguente paragrafo 1.2.4. In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più operazione relative alle Attività Sensibili, Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il responsabile della relativa funzione aziendale.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che sono coinvolti nella relativa Attività Sensibile;
- informa periodicamente l'OdV dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione con riferimento alle Attività Sensibili;
- può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

La Società istituisce una procedura relativa ai flussi informativi nei confronti dell'OdV da parte del Responsabile Interno specificando le informazioni che devono essere inviate allo stesso e le relative modalità di trasmissione.

L'OdV cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- la compilazione omogenea e coerente dei reports da inviare all'OdV;
- gli strumenti di controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili.

Inoltre, l'OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati Societari all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo, secondo le modalità previste nel MOG.

1.2.4 **Protocolli di prevenzione**

La Società definisce i seguenti protocolli di prevenzione rilevanti in relazione alle operazioni effettuate dalla Società con riferimento alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 1.2.1. Tali protocolli sono contenuti nelle procedure aziendali adottate dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari nello svolgimento delle operazioni relative a tali attività.

(a) Per le **attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione e in altri documenti di impresa** (quali, ad esempio, le attività di valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio della Società, redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione), nonché per le operazioni di aggiornamento del piano dei conti, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sono adottate prassi e/o procedure contabili secondo il cc in vigore, che deve essere costantemente aggiornato;
- le procedure operative aziendali indicano con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rivelazione e registrazione delle attività della Società sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle funzioni aziendali forniscono le informazioni alle funzioni gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle varie funzioni indicano i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse e, ove possibile, ne allegano copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- chiunque ne sia a conoscenza segnala tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnala tempestivamente il fatto all'OdV;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse sono autorizzate dal responsabile della funzione incaricata del controllo contabile;
- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informa, senza indugio, l'OdV;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in *outsourcing*, la Società comunica al fornitore del servizio, il proprio MOG ed il Codice Etico 231;
- i contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del MOG e del Codice Etico 231. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'OdV e di segnalare direttamente a quest'ultimo le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

(b) Per le operazioni di **gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della Società** (quali, ad esempio, l'attività di custodia delle scritture contabili e dei libri sociali ed accesso alla documentazione), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle Attività Sensibili sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni, sono archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, all'Organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti¹ e all'OdV;
- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisce in tempi ragionevoli, attestando,

¹ Si veda quanto precisato nella nota n. 1 al paragrafo 1.2.1.

ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;

- la trasmissione delle informazioni nell’ambito della Società è consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avviene solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni;
- qualora le operazioni siano date in *outsourcing*, la Società comunica al fornitore del servizio, il Modello ed il Codice Etico 231;
- i contratti che regolano i rapporti con il fornitore del servizio devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico 231. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di prestazione del servizio prevede altresì l’obbligo in capo al fornitore del servizio di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’OdV della Società e di segnalare direttamente a quest’ultimo le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

(c) Per le attività relative ai **rapporti con il Collegio Sindacale o revisore unico e con la società di revisione legale**², i protocolli di prevenzione prevedono che:

- per ciascuna funzione è individuato un responsabile della raccolta e dell’elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all’Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il responsabile della funzione a cui è richiesta un’informazione dall’Organo di Controllo o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dall’Organo di Controllo e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o il Revisore unico debba esprimere parere sono messi a disposizione di

² Si veda quanto precisato nella nota n. 1 al paragrafo 1.2.1.

quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

- in caso di nomina della società di revisione legale, sono formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla società incaricata della revisione legale dei conti;
- è garantito al soggetto incaricato della revisione legale dei conti il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico;
- i sopra elencanti protocolli si applicano, ove compatibili, in occasione di richieste da parte di soci.

(d) Per le attività relative alle **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, ecc.) o **operazioni che incidono sul capitale sociale** (quali, ad esempio, l'attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- ogni operazione è sottoposta e approvata dall'Organo Amministrativo delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predispone idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;
- ove richiesto, la società incaricata della revisione legale dei conti³ ed all'Organo di Controllo esprimono motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la funzione Amministrazione e *Finanza* verifica preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i Reati Societari.

Le attività sopradescritte vengono svolte in conformità alle responsabilità previste nel mansionario o negli ordini di servizio indirizzati ai dipendenti coinvolti nell'ambito del processo in oggetto, nonché in coerenza ai principi generali di comportamento/controllo e secondo quanto indicato nelle procedure e nelle istruzioni operative.

1.2.5 **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

³ Si veda quanto precisato nella nota n. 1 al paragrafo 1.2.1.

L'OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale H. La presente Parte Speciale H e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. A tal fine Sanitaservice predispone una scheda di evidenza per agevolare le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

I flussi informativi sono organizzati sulla base delle richieste formulate da parte dell'Organismo di Vigilanza ai responsabili delle aree sensibili, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute.

È compito dell'OdV:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli art. 25-*ter* del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e) proporre la necessità o la semplice opportunità di un aggiornamento del Modello, indicando all'Organo Amministrativo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di seguito l'estratto della tabella dei flussi verso l'OdV:

REATI SOCIETARI			
Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere	<ul style="list-style-type: none">- Copia fascicolo di bilancio, completo delle relazioni degli organi di controllo- Copia del verbale dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio- Copia del contratto con il Revisore legale	Risorse Finanziarie	Annuale
Attività societaria straordinaria	Elenco operazioni societarie straordinarie	Affari Generali, Legale e Compliance	Ad evento
